

ATTO DD 169/A2106B/2022**DEL 26/07/2022****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2106B - Sport e tempo libero**

OGGETTO: L.R. 23/2020 – D.D. n. 408 del 22/12/2021- Bando relativo alla Misura B1.5 "Grandi Eventi Sportivi" e Misura B1.6 "Manifestazioni sportive di valenza regionale, nazionale e Internazionale". Revoca del contributo assegnato alla Società Canottieri Esperia – Torino A.S.D. e contestuale riduzione dell'impegno di spesa n. 9074/22 di € 8.089,75.

Premesso che:

con Deliberazione n. 34-3874 dell'1/10/2021, la Giunta Regionale ha stabilito di attivare delle procedure a bando per sostenere la realizzazione di Grandi Eventi Sportivi 2021, che rappresentano la massima espressione dello sport nazionale e internazionale, ospitati sul territorio regionale, nonché per sostenere manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali per favorire l'aggregazione e l'incentivazione della pratica sportiva in Piemonte anche nel rispetto dei principi di eco- sostenibilità;

con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 14/10/2021, è stato approvato, così come previsto dalla DGR sopra citata, l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi in oggetto e, contestualmente, è stata prenotata la somma complessiva di euro 1.670.000,00, di cui euro 1.255.000,00 sul capitolo 183283 (pret. 11859) ed euro 415.000,00 sul capitolo 153690 (pret 11870) del bilancio 2021;

con determinazione dirigenziale n. 408 del 22/12/2021 è stata approvata, in attuazione degli atti sopra richiamati, la concessione dei contributi ai beneficiari aventi titolo;

con il medesimo provvedimento è stato disposta, tra gli altri, la concessione di un contributo di € 8.089,75 a favore della ASD Società Canottieri Esperia di Torino - CF 80082560014 - a sostegno dell'organizzazione della manifestazione "XXXVIII D'Inverno sul Po – 2021 Regata internazionale di Fondo", svoltasi a Torino dal 12/2/2021 al 14/2/2021;

Dato atto che il Settore in intestazione ha comunicato al beneficiario la concessione del contributo e, contestualmente, ha richiesto la documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute, necessarie per la liquidazione del beneficio, da presentarsi entro e non oltre il 1/3/2022.

Dato atto che, in data 16/6/2022 con nota pec prot n. 10506, il settore Sport e tempo libero ha inviato al

beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo concesso, essendo emerso, dal bilancio consuntivo della manifestazione presentato in data 17/02/2022 ed acquisito al prot. 3191, che le entrate risultano superiori alle uscite, non sussistendo, pertanto, alcun disavanzo;

Preso atto che il beneficiario, con nota acquisita al prot. 10956/A2106B in data 27/6/2022, in atti, ha trasmesso una memoria, con la quale ha rappresentato di ritenere non legittima la revoca del contributo concesso, per i motivi di seguito descritti;

1) mancata previsione nel bando di tale motivo di revoca. La Società, in particolare, rappresenta che il bando inerente l'assegnazione dei contributi in parola non prevedeva la possibilità di revoca del beneficio in caso di saldo positivo dell'evento, in quanto il contributo veniva parametrato unicamente all'ammontare delle spese definite come ammissibili: l'integrazione del bando, avvenuta con DD 363 del 14/12/2021, dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda, non dovrebbe ritenersi applicabile in quanto non conoscibile al momento della presentazione della domanda;

2) erronea applicazione del principio di pareggio di bilancio. La società, sul punto, rappresenta che, a suo parere, il principio di pareggio di bilancio richiamato nella D.D. 363 del 14.12.2021 non può essere inteso come impossibilità di realizzazione di utili. In base alla normativa vigente, le Associazioni hanno unicamente il divieto di distribuzioni (dirette o indirette) tra i soci degli utili di gestione, ma nulla vieta che le singole attività producano utili necessari alla vita associativa. Invero, ogni Associazione nel perseguimento dei propri fini istituzionali cerca di produrre degli utili necessari ai bisogni sociali: nel caso di specie gli utili dell'evento saranno utilizzati per far fronte agli ingenti lavori di ristrutturazione della sede sociale. Da questo punto di vista il principio di pareggio di bilancio risulta pienamente rispettato: da un lato non sono stati distribuiti (direttamente o indirettamente) utili tra i soci; dall'altro l'utile dell'evento è stato interamente destinato alla copertura dei costi dell'Associazione. Ogni diversa lettura o applicazione del principio di pareggio di bilancio appare priva della dovuta base normativa e quindi non applicabile nel procedimento in oggetto;

3) mancanza dei presupposti della revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/90. A parere della Società, non paiono sussistere i requisiti di legge per procedere alla revoca del beneficio. L'art. 21 quinquies L. 241/90 prevede infatti che si possa pervenire alla revoca del beneficio solo in caso di "mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento". Ebbene, nel caso di specie, come già sopra evidenziato, non vi è stato alcun mutamento della situazione di fatto dal momento che Esperia ha fin da subito rappresentato la presenza di un utile finale. In ogni caso, si evidenzia fin d'ora che la medesima norma da ultimo citata prevede che "Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo" e quindi in caso di revoca dovrà pervenirsi comunque alla quantificazione di un indennizzo dal momento che l'Esperia ha in buona fede impegnato tempo e risorse per la predisposizione sia della domanda iniziale (secondo le indicazioni del bando) che della documentazione a consuntivo (richiesta dopo la determinazione che prevedeva il pareggio di bilancio).

Considerato, in relazione alle osservazioni formulate con la memoria sopra richiamata:

1) in merito alla mancata previsione nel bando del motivo di revoca inerente l'insussistenza di un disavanzo tra entrate e uscite per la realizzazione dell'evento sportivo, si evidenzia che, con determinazione dirigenziale n. 363 del 14/12/2021, il Dirigente del Settore in intestazione aveva approvato le modalità procedurali, di competenza della Commissione di valutazione e del Responsabile del Procedimento, nonché le modalità di rendicontazione degli eventi/manifestazioni

oggetto di contributo, stabilendo, in particolare, che: *"Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte dei soggetti beneficiari, il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza fra il totale delle uscite ed il totale delle entrate (al netto del contributo regionale), relative alla realizzazione della manifestazione. Non saranno conteggiate come entrate gli apporti propri degli associati del beneficiario"*, e che *"Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, si procede alla revoca del contributo con provvedimento dirigenziale motivato nei seguenti casi: - quando la rendicontazione presenta un saldo contabile positivo tra le entrate e le spese pari o superiore al contributo concesso"*.

Dette previsioni, ancorché adottate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, sono state rese conoscibili alla Società Esperia contestualmente all'assunzione della determinazione di assegnazione del contributo n. 408 del 22/12/2021; inoltre, con lettera prot. 1103 del

20/01/2022 trasmessa via PEC, si era provveduto a comunicare alla Società l'avvenuta assegnazione del contributo e ad inviare il modello di rendicontazione, da restituire entro il 16/2/2022. Detto modello, regolarmente compilato dal soggetto beneficiario ed inviato al Settore in intestazione, a mezzo PEC, in data 17/2/2022 (acquisito al prot. 3191), reca espressamente, al termine della tabella in cui è riportato il bilancio consuntivo dell'evento, la medesima disposizione riportata nella citata determinazione 363/2021, indicando, nella specie, che *“Qualora il disavanzo fosse inferiore al contributo assegnato, lo stesso verrà ridotto fino al raggiungimento del disavanzo”*.

Detta previsione, pertanto, è risultata conoscibile al soggetto interessato già in sede di predisposizione della rendicontazione dell'evento, oltre che già conoscibile in ragione dell'avvenuta pubblicazione della D.D. 363/2021 sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 (Supp. 1) del 23/12/2021.

La determina 363/2021 costituisce atto di eterointegrazione del bando indetto con DD 224/2021, pienamente conoscibile al richiedente già al momento dell'assegnazione del contributo e prima della scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione.

L'osservazione della Società, pertanto, non può essere accolta.

2) In merito all'erronea applicazione del principio di pareggio di bilancio, nel condividere le osservazioni della Società in merito al divieto di distribuzioni (dirette o indirette) tra i soci degli utili di gestione ed alla non applicabilità del principio del pareggio all'Associazione, occorre precisare quanto segue.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, *“è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di contributo ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate”*. Sul punto, si veda, in particolare l'Ordinanza 7 gennaio 2020, n. 111 della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ma anche le sentenze della medesima Corte – SS.UU. n. 20434/09, n. 1774/13 (ove espressamente si afferma che «tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio»), n. 3310/14, n. 23897/15, n. 1515/16, n. 18991/17, n. 21297/17, n. 14436/18, nonché l'ordinanza 16 maggio 2019 n. 13245.

In base alle suddette statuizioni, ciò che rileva in tema di danno erariale, è l'elusione della destinazione del contributo per attività diverse rispetto alla fonte giuridica di finanziamento. Ne consegue che il percettore del contributo pubblico risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, vanifichi lo scopo perseguito dall'ente pubblico.

In ragione di detti principi giuridici, l'erogazione alla Società Esperia del contributo in parola di € 8.089,75, assegnato con D.D. 408/2021 (e quindi la mancata revoca, in presenza di un bilancio consuntivo dell'evento in attivo di circa € 23.000,00, al netto del contributo regionale *de quo*), configurerebbe un'ipotesi di danno erariale a carico della PA erogante e a carico del beneficiario, non essendo detta somma destinata alla copertura delle spese di organizzazione dell'evento sportivo di presupposto.

La stessa Società Esperia, nella memoria presentata, precisa che *“nel caso di specie gli utili dell'evento saranno utilizzati per far fronte agli ingenti lavori di ristrutturazione della sede sociale”*.

Detti utili sono stati conseguiti dall'organizzatore dell'evento a prescindere dal contributo regionale e, nel caso in cui fosse disposta la liquidazione del contributo a suo tempo assegnato, i maggiori “utili” sarebbero destinati a finalità del tutto estranee a quelle previste dal bando in argomento.

L'osservazione della Società, pertanto, non può essere accolta.

3) Circa le osservazioni formulate dalla Società rispetto alla mancanza dei presupposti della revoca ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/90, pur ritenendo assorbenti e dirimenti le argomentazioni illustrate al precedente punto, quanto occorre rilevare che, soltanto al momento della presentazione della rendicontazione finale dell'evento (in data 17/02/2022), l'Amministrazione regionale ha avuto piena e definitiva contezza dell'assenza di disavanzo economico, giacché il bilancio dell'evento inserito nella domanda di assegnazione del contributo (acquisita al prot. 7358 del 16/11/2021) risultava di natura previsionale, ancorché già in attivo; peraltro, l'ammontare delle voci di uscita riportate sul bilancio consuntivo non corrisponde *in toto* a quello inserito nel bilancio preventivo, nonostante l'evento fosse già stato svolto al momento della presentazione della domanda. In relazione a quanto espresso, si ritiene legittima la revoca in ragione del mutamento della situazione di fatto, in ossequio al disposto dell'art. 21 quinquies L. 241/1990.

Inoltre, si ritiene legittima la revoca, in ossequio al disposto dell'art. 21 quinquies L. 241/1990, anche in relazione ai sopravvenuti motivi di pubblico interesse, individuabili, in base alla giurisprudenza citata al precedente punto, nella necessità di evitare la responsabilità per danno erariale che sorgerebbe, in capo alla Regione, qualora venisse dato corso all'erogazione del contributo *de quo* in difetto dei presupposti di utilizzo

in conformità alle finalità stabilite dal bando di assegnazione.

Analogamente, anche alla luce del bilancio dell'evento sportivo che, come detto, evidenzia un avanzo di circa euro 23.000,00, si ritiene che la revoca del contributo non possa comportare un apprezzabile pregiudizio economico in danno della Società Esperia connesso alla compilazione dei moduli di domanda e di rendicontazione e che, pertanto, non sussistano i presupposti per dar luogo al riconoscimento di un indennizzo.

L'osservazione della Società, pertanto, non può essere accolta.

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra illustrate, disporre la revoca del contributo di € 8.089,75 concesso con D.D. 408 del 22/12/2021 alla Società Canottieri Esperia - Torino A.S.D., prendendo atto dell'economia di spesa e, di conseguenza, ridurre l'impegno n. 9074/22 dell'importo corrispondente;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. n. 23 del 1/10/2020 "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva";
- la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 "Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva anni 2020-2022";
- il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.
- a D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- la L.R. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto " L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

DETERMINA

- di revocare, per le motivazioni illustrate in narrativa, il contributo di € 8.089,75 concesso con D.D. n. 408 del 22/12/2021 alla Società Canottieri Esperia - Torino A.S.D., CF 80082560014 - a sostegno dell'organizzazione della manifestazione "XXXVIII D'Inverno sul Po – 2021 Regata internazionale di

Fondo”, svoltasi a Torino dal 12/2/2021 al 14/2/2021;

- di dare atto dell'economia di spesa di € 8.089,75 e di approvare la conseguente riduzione dell'impegno di spesa n. 9074/22.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte".

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 169/A2106B/2022 DEL 26/07/2022**

Modifica Impegno N°: 2022/9074/6

Descrizione: APPROVAZIONE ELENCHI DELLE ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE AL BANDO RELATIVAMENTE ALLA MISURA B1.5 "GRANDI EVENTI SPORTIVI" E MISURA B1.6 "MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI VALENZA REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE". IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 1.570.000,00 SUL CAPITOLO 183283 ED EURO 100.000,00 SUL CAPITOLO 153690 ANNO 2021.

Importo riduzione/aumento (€): -8.089,75

Importo iniziale (€): 486.628,93

Importo finale (€): 328.470,32

Cap.: 183283 / 2022 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ALLE SOCIETA' PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA (L.R. 23/2020)

Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

COFOG: Cod. 08.1 - Attività ricreative

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: Cod. 0601 - Sport e tempo libero

del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022